

REGOLAMENTO (CE) N. 3205/93 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole⁽³⁾ prevede la trasmissione alla Commissione di talune informazioni annuali sulle superfici viticole, raccolte tramite indagini intermedie;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario⁽⁴⁾, prevede l'istituzione di uno schedario entro un termine di sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e che lo schedario entri in funzione o quanto meno si presenti sotto una forma che consenta la sua utilizzazione a fini statistici in taluni Stati membri e in talune regioni della Comunità, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione delle superfici viticole;

considerando che gli Stati membri che hanno già istituito lo schedario viticolo a livello nazionale o in talune regioni e che provvedono al suo aggiornamento regolare possono iniziare ad utilizzare lo schedario a fini statistici, come previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/86;

considerando che i dati ottenuti dall'utilizzazione statistica dello schedario viticolo aggiornati annualmente potranno valere anche come informazioni annuali, una volta verificata la loro affidabilità statistica;

considerando che è importante garantire una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che il trattato prevede che le politiche agricole siano politiche comunitarie; che è necessario stabilire, per quanto riguarda le statistiche agricole che servono da base per la politica agricola comune, regole generali e complete valide in tutta la Comunità; che occorre ridurre, nella misura del possibile, il carico di lavoro che ne risulta evitando che le stesse informazioni vengano rilevate più di una volta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 357/79 è modificato come segue:

1) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 4 bis. La Commissione esamina, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, se le condizioni per l'utilizzazione dei dati contenuti nello schedario viticolo a fini statistici sono soddisfatte. »

2) L'articolo seguente è inserito:

« Articolo 6 bis »

Gli Stati membri che hanno ultimato la realizzazione dello schedario viticolo a livello nazionale o in talune regioni e che provvedono al suo aggiornamento annuale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2392/86, possono comunicare alla Commissione le informazioni annuali previste nell'ambito degli articoli 5 e 6 del presente regolamento utilizzando come fonte i dati contenuti nello schedario viticolo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. C 219 del 13. 8. 1993, pag. 19.

⁽²⁾ Parere reso il 29 ottobre 1993 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 8).

⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).